

**REGOLAMENTO
FONDO DI GARANZIA
Sezione 2 "Sostegno alla liquidità delle pmi"**

- 1. FINALITÀ E RISORSE**
 - 1.1 Finalità e obiettivi**
 - 1.2 Dotazione finanziaria**
 - 1.3 Soggetto Gestore**
- 2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**
 - 2.1 Soggetti Beneficiari**
 - 2.2 Requisiti di ammissibilità**
- 3. OPERAZIONI FINANZIARIE E SPESE AMMISSIBILI, SOGGETTI FINANZIATORI E CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA**
 - 3.1 Operazioni finanziarie ammissibili**
 - 3.2 Soggetti finanziatori**
 - 3.3 Caratteristiche della garanzia**
 - 3.4 Intensità dell'agevolazione**
 - 3.5 Cumulo**
- 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE**
 - 4.1 Presentazione della domanda**
 - 4.2 Documentazione a corredo della domanda**
- 5. ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA, CONCESSIONE DELLA GARANZIA E CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO**
 - 5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento**
 - 5.2 Istruttoria di ammissibilità**
 - 5.3 Cause di inammissibilità**
 - 5.4 Valutazione delle finalità delle operazioni finanziarie**
 - 5.5 Concessione della garanzia**
 - 5.6 Concessione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori**
 - 5.7 Erogazione e estinzione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori**
- 6. VARIAZIONI E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI**
 - 6.1 Variazioni**
 - 6.2 Procedura di modifica del beneficiario**
 - 6.3 Obblighi del beneficiario**
- 7. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA E CESSIONE DEL CREDITO GARANTITO**
 - 7.1 Attivazione della garanzia**
 - 7.2 Cessione del credito garantito**

7.3 Procedure di recupero dei crediti

8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

8.1 Controlli e ispezioni

8.2 Revoca e recupero dell'aiuto

8.3 Rinuncia

8.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

8.5 Decadenza e inefficacia della garanzia

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

9.3 Disposizioni finali

10. RIFERIMENTI NORMATIVI

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

La Regione Toscana, in attuazione della delibera di G.R. n. 954/2015, intende concedere garanzie su finanziamenti a fronte di liquidità delle imprese danneggiate da calamità naturali, in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia nonché dei principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

L'obiettivo operativo è quello di favorire una rapida ripresa delle MPMI colpite da eventi calamitosi avvenuti nei Comuni della Toscana individuati con atti di Giunta Regionale.

Per quanto concerne la tipologia di procedimento adottata dal presente bando, si precisa che trattasi di procedura valutativa secondo le modalità del procedimento a sportello, come disciplinata dall'art. 5 ter della L.R. n. 35/2000.

L'intervento è attuato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013).

1.2 Dotazione finanziaria

Le garanzie sono concesse a valere sul Fondo di garanzia Sezione "Sostegno alla liquidità delle PMI" di cui alla Delibera di G.R. n. 954/2015 (di seguito "Fondo"),

La dotazione iniziale disponibile e versata ammonta a €7.229.580,00

La dotazione finanziaria è incrementata con atti della Regione Toscana. L'ammissione alla garanzia è deliberata esclusivamente nei limiti delle risorse impegnabili del Fondo alla data di ammissione.

1.3 Soggetto gestore

L'attività istruttoria regionale di competenza del Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive, è svolta anche avvalendosi del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "Toscana Muove" costituito tra Fidi Toscana S.p.A, Artigiancredito Toscano s.c e Artigiancassa S.p.A, quale "soggetto gestore" individuato con decreto dirigenziale n. 5725 del 20/12/2013.

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda:

Le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2002 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 (GU L 187 del 26.06.2014) regolarmente iscritte al registro delle imprese, in possesso dei seguenti requisiti:

1. sede o unità locale operativa nei Comuni interessati dagli eventi calamitosi che abbiano subito danni a beni di proprietà, ovvero di terzi, destinati all'attività d'impresa;
2. sede o unità locale operativa in Toscana che al momento dell'evento calamitoso esercitassero la propria attività nei Comuni interessati e abbiano subito danni a beni di proprietà, ovvero di terzi, destinati all'attività d'impresa;
3. la cui attività non risulti cessata al momento di presentazione della domanda;
4. che esercitino un'attività economica identificata come prevalente, rientrante nella seguente Classificazione delle attività economiche ATECO 2007:

Settori Turismo e Commercio

<i>G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio, con esclusione dei seguenti codici: 45.11.02,</i>
<i>45.19.02, 45.2 , 45.31.02, 45.40.12, 45.40.22, 45.40.3, 45.40.30, 46.1</i>
<i>H – Trasporto e magazzinaggio, limitatamente alle categorie 49.39.01, 52.22.0 e 52.22.09</i>
<i>I - Attività di alloggio e ristorazione</i>
<i>J – Servizi di informazione e comunicazione, ad esclusione delle divisioni 61, 62 e 63</i>
<i>(quest'ultima ammissibile solo limitatamente al gruppo 63.91)</i>
<i>M – Attività professionali, scientifiche e tecniche limitatamente ai gruppi 71.11, 73.11,</i>
<i>74.2, 74.3</i>
<i>N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente alle</i>
<i>divisioni 77.21.02, 77.22, 79, 82.3</i>
<i>P- Istruzione, limitatamente al gruppo 85.52</i>
<i>R- Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento</i>
<i>S – Altre attività di servizi, limitatamente alla classe 96.04.20</i>

Settori Industria, artigianato e cooperazione e altri settori

<i>B - Estrazione di minerali da cave e miniere</i>
<i>C - Attività manifatturiere</i>
<i>D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata</i>
<i>E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento</i>

F - <i>Costruzioni</i>
G - <i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio</i> , limitatamente al gruppo 45.2 e alle categoria 45.40.3
H - <i>Trasporto e magazzinaggio</i> ad esclusione delle categorie 49.39.01, 52.22.0 e 52.22.09
J - <i>Servizi di informazione e comunicazione</i> , ad esclusione delle divisioni 59 e 60 e dei gruppi 58.11, 58.13, 58.14 , 58.21 e 63.91
M - <i>Attività professionali, scientifiche e tecniche</i> , ad esclusione dei gruppi 71.11, 73.11, 74.11, 74.3 e delle categorie 74.20.11, 74.20.12, 74.20.19, 74.20.2
N - <i>Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese</i> , ad esclusione della categoria 77.21.02, della divisione 79 e dei gruppi 77.22 e 82.3
Q - <i>Sanità e assistenza sociale</i> , ad esclusione del gruppo 86.1
R - <i>Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento</i> , ad esclusione delle sezioni 90, 91, 92 e delle categorie 93.29.2 e 93.29.9
S - <i>Altre attività di servizi</i> , ad esclusione della sezione 94 e della categoria 96.04.2.

Per imprese di nuova costituzione si intendono le imprese costituite da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di garanzia. Per data di costituzione si intende la data di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Ogni impresa può presentare una sola domanda in riferimento ad uno stesso evento calamitoso. La domanda deve riguardare eventi calamitosi avvenuti non oltre 12 mesi addietro.

2.2 Requisiti di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Toscana di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto¹ (DURC);
2. essere in regola con la normativa antimafia² nei casi previsti dalla legge;
3. possedere il merito creditizio, ad eccezione delle "operazioni di microcredito" vale a dire fino a € 25.000,00 di finanziamento;
4. possedere, fatta eccezione per le imprese di nuova costituzione e per le operazioni di microcredito, vale a dire fino a €25.000,00, un'adeguatezza economico-patrimoniale in base al parametro di bilancio indicato al paragrafo 5.2 punto 1) con riferimento alla data in cui si è verificato l'evento calamitoso;

¹ Cfr. art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013.

² Art. 83 D.Lgs. 159/2011.

5. avere i requisiti di cui al paragrafo 2.1 in relazione alla sede o unità locale operativa destinatarie dell'intervento nel territorio regionale con dimostrazione, tramite la "scheda accertamento danni", di aver subito danni nello svolgimento della propria attività nei Comuni interessati dall'evento calamitoso. La predetta localizzazione deve risultare da visura camerale;
6. essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede oggetto dell'evento calamitoso, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1;
7. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
8. non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche³, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici;
9. non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni dalla data di presentazione della domanda di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Toscana, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabile al soggetto beneficiario e non sanabili, oltre che nel caso di indebita percezione accertata con provvedimento giudiziale come previsto dall'art. 9, comma 3-bis L.R. n. 35/2000;
10. possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti dell'impresa non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
11. garantire comportamenti professionalmente corretti, vale a dire che nei confronti del legale rappresentante non deve essere stata pronunciata sentenza passata in giudicato o essere stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
12. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
 - a) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali
 - b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro⁴
 - c) inserimento dei disabili⁵
 - d) pari opportunità⁶
 - e) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale
 - f) tutela dell'ambiente⁷;

³ Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.

⁴ D.Lgs. 09-04-2008 n. 81 e D.M. 17-12-2009.

⁵ Legge 12-03-1999 n. 68.

⁶ D.Lgs. n. 198/2006.

⁷ D.Lgs. n. 152 del 2006 "Norme in materia ambientale".

13. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea [se l'impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007]⁸;
14. rispettare il massimale previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
15. possedere i requisiti di MPMI.

Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio le imprese/società il cui capitale (o quote di esso) sia intestato a società fiduciarie.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti da 5) a 15) è attestato dal richiedente mediante autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nella piattaforma on line di cui al paragrafo 4.

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità" ex D.M. 20 febbraio 2014 n. 57 (GURI 7 aprile 2014, n. 8) non è richiesta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 10, 11 e 12.

Il soggetto gestore:

1. **prima della concessione della garanzia**, procede ai seguenti controlli puntuali su tutti i beneficiari che hanno presentato domanda di aiuto a pena di inammissibilità⁹:
 - § verifica d'ufficio del possesso dei requisiti di cui ai punti da 1 a 4;
 - § verifica del possesso dei requisiti di cui ai punti da 5 a 7 e al punto 15, autocertificati dal beneficiario;
2. **dopo la concessione della garanzia**, procede al controllo a campione, a pena di revoca dell'ESL, dei requisiti autocertificati dei punti da 8 a 14.

3. OPERAZIONI FINANZIARIE, SOGGETTI FINANZIATORI E CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA

3.1 Operazioni finanziarie ammissibili

Liquidità alle imprese che hanno subito danni a seguito di calamità naturali avvenute in Toscana, a condizione che la richiesta di garanzia sia presentata entro 12 mesi dal verificarsi dell'evento.

L'importo massimo per singolo finanziamento è pari a € 800.000,00 per i Settori "Industria, artigianato e cooperazione e altri settori" e pari a €150.000,00 per i Settori Turismo e Commercio.

Le garanzie rilasciate su un importo finanziato pari o inferiore a € 25.000,00 sono considerate "operazioni di microcredito".

Tale importo è da intendersi come limite massimo per singola impresa ivi compreso l'importo residuo alla data di presentazione della domanda per precedenti operazioni attivate a valere sul presente fondo.

⁸ D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007.

⁹ Per le modalità di controllo si rinvia al paragrafo 8.1.

I finanziamenti devono avere una durata non inferiore a 24 mesi e non superiore a 60 mesi. La durata del finanziamento può essere incrementata di un eventuale preammortamento tecnico.

3.2 Soggetti finanziatori

Sono ammessi i seguenti soggetti finanziatori aderenti al vigente Protocollo d'intesa Regione-Banche-Soggetto gestore:

- a) le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i;
- b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;
- c) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, limitatamente alle operazioni di microcredito;
- d) le SGR di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 che svolgono in via esclusiva l'attività di promozione e di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliari chiusi e le Società di gestione armonizzate con sede legale e direzione generale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, autorizzate, ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio, limitatamente alle operazioni di "cambiali finanziarie".

Le garanzie non potranno essere rilasciate dal fondo a fronte di finanziamenti concessi dallo stesso soggetto gestore e/o da altri soggetti appartenenti al suo gruppo bancario di cui agli articoli 60 - 64 del D.Lgs. 385/93. Per le garanzie rilasciate in violazione del suddetto principio non saranno riconosciute le relative perdite a carico del fondo.

L'elenco dei soggetti finanziatori è disponibile sul sito <http://www.toscanamuove.it>.

3.3 Caratteristiche della garanzia

La garanzia - diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed escutibile a prima richiesta - è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito non superiore all'80% dell'importo di ciascun finanziamento. Nei limiti di tale importo, la garanzia rilasciata copre fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione - per capitale e interessi contrattuali e di mora - del soggetto finanziatore nei confronti dell'impresa beneficiaria, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento.

L'importo massimo garantito è pari a euro 640.000,00 per singola impresa ed euro 960.000,00 per gruppi di imprese, tenuto conto dell'esposizione residua alla data di presentazione della domanda di garanzia per i Settori "Industria, artigianato e cooperazione e altri settori".

L'importo massimo garantito è pari a euro 120.000,00 per singola impresa ed euro 180.000,00 per gruppi di imprese, tenuto conto dell'esposizione residua alla data di presentazione della domanda di garanzia per i Settori "Turismo e Commercio".

In ogni caso l'importo massimo garantito in favore di una singola impresa o gruppo non potrà mai superare il 25% dell'importo del fondo di garanzia al netto delle perdite liquidate.

La garanzia è rilasciata senza oneri o spese a carico dell'impresa richiedente l'agevolazione.

Sui finanziamenti garantiti il soggetto finanziatore non può acquisire garanzie reali, bancarie e assicurative.

3.4 Intensità dell'agevolazione

Le garanzie sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Le imprese sono obbligate a fornire alla presentazione della domanda una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa a qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto durante i due esercizi precedenti e nell'esercizio finanziario in corso o altro aiuto esentato ai sensi di un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Il soggetto gestore comunica alle imprese l'importo, espresso in ESL, dell'agevolazione ricevuta sotto forma di garanzia.

L'intensità agevolativa della garanzia, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata, a cura del soggetto gestore ai sensi del Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione Europea C (2010) n. 4505 del 6.07.2010. In particolare l'ESL è calcolata quale differenza tra a) e b), dove

a) è il costo teorico di mercato della garanzia per la copertura dei prestiti per il capitale circolante e per gli investimenti, attualizzato al tasso europeo di riferimento alla data di concessione della garanzia, come previsto dal Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle imprese e b) l'eventuale commissione versata dall'impresa.

3.5 Cumulo

Gli aiuti generati dalla garanzia sono cumulabili nel rispetto del massimale pertinente stabilito dall'art. 3 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24.12.2013.

Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di stato per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di stato concessi a norma di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande sono presentate con la modalità a sportello, tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento delle risorse.

4.1 Presentazione della domanda

Le richieste di garanzia sono presentate dalle imprese richiedenti al soggetto gestore dal titolare o legale rappresentante dell'impresa con le modalità di seguito descritte, tramite PEC, digitalmente firmata, a partire dalle ore 9.00 del 04.07.2016, utilizzando esclusivamente la modulistica scaricabile dal portale <http://www.toscanamuove.it>

La Regione Toscana si riserva di sospendere la presentazione delle domande in caso di esaurimento della dotazione del fondo.

La garanzia deve essere richiesta per operazioni non ancora deliberate dai soggetti finanziatori.

A pena di inefficacia della garanzia le operazioni finanziarie devono essere deliberate e stipulate o perfezionate dal soggetto finanziatore successivamente alla data della delibera di garanzia del fondo o, in caso di controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996 art. 2 comma 100, lett. a), successivamente alla data della delibera del Comitato.

In alternativa la delibera del soggetto finanziatore può essere condizionata, nella sua esecutività, alla delibera di garanzia del fondo o, in caso di controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996 art. 2 comma 100, lett. a), alla delibera del Comitato.

Per ulteriori dettagli relativi alla delibera di concessione del finanziamento si rinvia al paragrafo 5.6.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche-certificatori>).

La domanda è resa nella forma dell'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.

La richiesta di garanzia è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo.

Il richiedente deve compilare tutti i campi contenuti nella domanda e negli allegati ed inoltrare sempre tramite mail pec tutta la documentazione accessoria richiesta.

Si specifica che la domanda contiene al suo interno le dichiarazioni relative ai requisiti previsti al paragrafo 2.2, nonché tutta la documentazione specificata al paragrafo 4.2.

Tutta la documentazione dovrà essere inoltrata all'indirizzo PEC mail@pec.fiditoscana.it digitalmente firmata dal legale rappresentante e dagli altri eventuali soggetti a cui spetti il potere di firma degli atti di straordinaria amministrazione.

4.2 Documentazione a corredo della domanda

A corredo della richiesta di garanzia occorre inviare, nei modi e nei termini previsti nel precedente paragrafo 4.1 la seguente documentazione scaricabile dal sito www.toscanamuove.it:

A) Scheda sottoscritta dal soggetto finanziatore comprovante la presentazione da parte dell'impresa della richiesta di finanziamento;

B) Scheda tipologia di finanziamento illustrativa delle caratteristiche del finanziamento

C) Dichiarazione della dimensione aziendale;

D) Dichiarazione sugli aiuti illegali;

E) Dichiarazione ambientale;

F) Documentazione per la valutazione del merito creditizio:

- a. per le sole società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della richiesta di garanzia, copia degli ultimi due bilanci approvati, comprensivi della nota integrativa e, ove esistenti, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale;
- b. per le sole imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio: con riferimento alla data di presentazione della richiesta di garanzia, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni medesime;
- c. per le sole imprese in contabilità semplificata: con riferimento alla data di presentazione della richiesta di garanzia, ultime due dichiarazioni dei redditi e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni dei redditi e copia del modello unico dei soci o del titolare dell'impresa;
- d. conto economico, aggiornato a data non anteriore a quattro mesi dalla data di presentazione della richiesta di garanzia;
- e. conto economico previsionale relativo all'anno successivo all'esercizio in corso;
- f. elenco dei debiti finanziari a medio termine e altri debiti rateizzati a medio termine con indicazione dell'impegno annuale e della scadenza;
- g. in caso di imprese di nuova costituzione deve essere altresì allegata un'idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, contenente:
 - 1) precedenti esperienze dei soci e degli amministratori dell'impresa beneficiaria;
 - 2) breve storia dell'impresa beneficiaria e prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa.

G) Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;

H) Dichiarazione attestante il/i titolare/i effettivo/i), accompagnata da copia del documento di identità del/i medesimo/i, in corso di validità;

I) Idonea documentazione attestante il necessario incremento del patrimonio netto ove non sia raggiunto il parametro previsto al paragrafo 5.2 punto 1);

J) Copia autentica della Scheda accertamento danni consegnata al Comune competente;

K) Autorizzazione dell'impresa al soggetto finanziatore a trasmettere al soggetto gestore notizie sul proprio conto, anche di carattere riservato, nonché copia della documentazione istruttoria;

L) Dichiarazione di conoscere ed accettare gli adempimenti senza alcuna esclusione tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento;

M) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa a qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto durante i due esercizi precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, o altro aiuto esentato ai sensi di un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Le domande di garanzia mancanti anche di un solo documento richiesto dal bando **saranno considerate inammissibili**, secondo il dettato del paragrafo 5.3.

Qualora dalla verifica della documentazione obbligatoria a corredo della domanda, il soggetto gestore rilevi dati mancanti o incompleti, potrà richiederli con le procedure di cui al paragrafo 5.2.

L'impresa può inserire in piattaforma ogni altro documento che riterrà utile ai fini della valutazione del merito del credito.

Il soggetto gestore si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, secondo le specifiche indicate all'interno del paragrafo 5.

L'impresa può successivamente alla presentazione della domanda ed entro la data di concessione della garanzia da parte del soggetto gestore, richiedere una diversa banca finanziatrice rispetto a quella indicata nella scheda di cui al punto A). Nel qual caso dovrà essere inoltrato anche l'allegato di cui al punto A) sottoscritto dal nuovo soggetto finanziatore. Tale comunicazione dovrà pervenire tramite PEC firmata digitalmente.

5. ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA, CONCESSIONE DELLA GARANZIA E CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO
--

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la procedura valutativa secondo le modalità del procedimento a sportello.

L'iter procedimentale delle domanda si articola nelle seguenti fasi:

- **istruttoria di ammissibilità** (vd. paragrafo 5.2). In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (vd. Paragrafo 5.3), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione (vd. paragrafo 5.4).
- **valutazione** (vd. paragrafo 5.4).

5.2 Istruttoria di ammissibilità

L'esame istruttorio di ammissibilità della domanda prende avvio dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Le richieste di garanzia sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Ai fini dell'ordine cronologico di presentazione farà fede la data di arrivo della mail PEC.

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- a) la corretta presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all'interno dei paragrafi 4.1 e 4.2 del bando;
- b) la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria dal paragrafo 4.2 del bando;
- c) la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 7) e del punto 15) del paragrafo 2.2.

A tal fine saranno effettuate, a pena di inammissibilità al beneficio, verifiche d'ufficio dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del paragrafo 2.2, nonché controlli puntuali dei requisiti oggetto di autodichiarazione alla data di presentazione della domanda di cui ai punti da 5 a 7 e al punto 15 del medesimo paragrafo.

Con riferimento ai punti 3) e 4) del paragrafo 2.2., per le imprese sarà verificato,

1) il possesso (fatta eccezione per le imprese di nuova costituzione e per le operazioni di microcredito, vale a dire fino a €25.000,00), alla data in cui si è verificato l'evento calamitoso, del seguente parametro: il rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo deve risultare pari o superiore al 5% in uno degli ultimi due bilanci chiusi (2% per le imprese commerciali culturali e del terziario); laddove, in entrambi gli ultimi due bilanci approvati prima dell'evento calamitoso, l'impresa evidenziasse un rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo inferiore al 5% (o 2%), il presente parametro è considerato soddisfatto qualora allegata alla domanda sia fornita idonea documentazione comprovante che il necessario incremento del patrimonio netto è avvenuto tramite apporto dei soci, successivamente alla chiusura dell'ultimo esercizio ma precedente all'evento calamitoso;

Per patrimonio netto si intende:

- i) per le società di capitale, il patrimonio netto come definito all'art. 2424 PASSIVO lettera A del Codice Civile ridotto della somma dei crediti V/soci per versamenti ancora dovuti di cui all'art. 2424, ATTIVO lettera A del Codice Civile e di eventuali prelevamenti dei soci risultanti dal bilancio; in caso di PMI costituita in forma di società cooperativa, il patrimonio netto è integrato dall'eventuale prestito da soci risultante in bilancio;
- ii) per le società di persone e per le imprese individuali, il patrimonio netto risultante da bilancio ridotto dei crediti, anche sottoforma di prelevamenti, verso i soci o verso il titolare e integrato del valore dei beni immobili, al netto del debito residuo relativo ad eventuali gravami, di proprietà dei soci illimitatamente responsabili o del titolare. Il valore dei beni immobili di proprietà dei soci o del titolare dovrà essere attestato da perizia di un tecnico indipendente abilitato, o risultare dal valore della rendita catastale moltiplicato per 200 (o 150 in caso di terreni agricoli).

2) la capacità di far fronte secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento aziendale in essere al servizio complessivo del debito, fatta eccezione per le operazioni di microcredito, vale a dire fino a € 25.000,00. Nel caso di imprese di nuova costituzione, il soggetto gestore dovrà procedere a valutare una relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa.

Nel caso in cui in fase di istruttoria di ammissibilità emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni relativamente alla documentazione, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in gg. 15 dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare specifiche relative al contenuto di documenti presentati o informazioni aggiuntive, nei casi in cui il soggetto gestore lo riterrà necessario. La richiesta di integrazione sarà inviata all'impresa tramite [fax](#) o PEC o raccomandata A.R.:

In questi casi, i termini di istruttoria si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.2 come obbligatori e non presentati.

Le domande di garanzia sono archiviate d'ufficio qualora la suindicata documentazione integrativa non arrivi al soggetto gestore entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della relativa richiesta, senza ulteriore comunicazione né al soggetto finanziatore né al richiedente.

Il soggetto gestore qualora siano presenti i requisiti per richiedere l'intervento di controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia ex L. 662/96 richiederà all'impresa le dichiarazioni previste dal Fondo stesso. Tali dichiarazioni dovranno pervenire al soggetto gestore per fax o PEC o Raccomandata entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione di garanzia.

Inoltre il soggetto gestore richiederà al soggetto finanziatore l'attestazione:

- I. dell'inesistenza di suoi crediti nei confronti dell'impresa scaduti da oltre i 180 giorni;
- II. dell'inesistenza dell'eventuale classificazione dell'impresa richiedente da parte sua tra la clientela ad incaglio o in sofferenza;
- III. dell'eventuale utilizzo del Nuovo Plafond PMI – Investimenti di Cassa Depositi e Prestiti .

5.3 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di inammissibilità al beneficio:

- la mancata presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabilite, all'interno del paragrafo 4.1;
- il mancato rispetto delle modalità di redazione e/o invio della domanda;
- la mancata sottoscrizione della domanda e delle autodichiarazioni richieste dal bando elencate al paragrafo 4.2;
- il mancato invio della documentazione obbligatoria a corredo della domanda (v. paragrafo 4.2);
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 7) e al punto 15) di cui al paragrafo 2.2;
- il mancato rispetto dei termini per la presentazione della domanda;
- l'incompletezza della domanda;
- la non corrispondenza alle finalità di cui al paragrafo 3.1;

- l'incompletezza e le irregolarità non sanabili della sola documentazione relativa all'operazione finanziaria.

Le cause di inammissibilità di cui sopra impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione di cui al paragrafo 5.4.

E' altresì causa di inammissibilità l'esito negativo della valutazione di cui al paragrafo 5.4.

5.4 Valutazione delle finalità delle operazioni finanziarie

Tutte le domande che avranno superato positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 5.2, accederanno alla fase di valutazione.

La valutazione è finalizzata a verificare la corrispondenza della domanda di garanzia alle finalità ed agli obiettivi di cui al presente regolamento.

5.5 Concessione della garanzia

Le richieste di garanzia sono deliberate da Fidi Toscana, in qualità di capofila del soggetto gestore, in nome e per conto della Regione Toscana a valere sul fondo di cui al paragrafo 1.2, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda, salvo eventuali sospensioni per richieste di integrazione e ritardi nella ricezione del DURC, secondo l'ordine cronologico.

Il soggetto gestore provvede, nei 15 giorni successivi, all'invio, tramite Posta elettronica Certificata (P.E.C.), della delibera di concessione della garanzia alle imprese ammesse. Entro lo stesso termine il soggetto gestore provvede all'invio, tramite PEC o fax, della delibera di concessione della garanzie ai soggetti finanziatori.

Il soggetto gestore provvede, entro 15 giorni dalla delibera di non accoglimento della garanzia, a comunicare, tramite Posta elettronica Certificata (P.E.C.), l'esito negativo motivato alle imprese non ammesse. Tale esito, è inviato tramite PEC o fax, entro lo stesso termine, anche ai soggetti finanziatori.

5.6 Concessione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori

I soggetti finanziatori devono adottare e comunicare la delibera di concessione del finanziamento entro tre mesi dalla delibera di concessione della garanzia del soggetto gestore o, in caso di controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996 art. 2 comma 100, lett. a), entro tre mesi dalla data della delibera del Comitato.

I soggetti finanziatori possono adottare e comunicare una delibera condizionata nella sua esecutività:

- a) alla delibera di concessione della garanzia del fondo;
- b) in caso di controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996, alla delibera del Comitato.

In caso di mancato invio della comunicazione, tramite P.E.C o fax, di delibera da parte del soggetto finanziatore nei termini suindicati, la richiesta di garanzia (o la delibera di garanzia) è archiviata

d'ufficio qualora l'impresa non trasmetta (a mezzo P.E.C o fax) una delibera di un nuovo soggetto finanziatore che, in caso di controgaranzia, dovrà essere condizionata nella sua esecutività alla delibera del comitato del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996, entro tre mesi dalla data di delibera di concessione della garanzia del fondo, o in caso di controgaranzia, entro tre mesi dalla data di delibera del Comitato.

5.7 Erogazione ed estinzione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori

I finanziamenti devono essere completamente erogati dai soggetti finanziatori alle imprese beneficiarie entro 6 mesi dalla delibera di concessione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori o, in caso di controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996, dalla data della delibera di ammissione alla controgaranzia.

Entro i due mesi successivi all'erogazione, i soggetti finanziatori devono inviare al soggetto gestore tramite P.E.C. o fax, a pena di decadenza della garanzia, dichiarazione attestante:

- a. la data di valuta dell'erogazione;
- b. l'importo complessivamente erogato;
- c. la data di scadenza dell'ultima rata;
- d. la periodicità della rata;
- e. il tasso di interesse al quale è stata regolata l'operazione, specificando il parametro, lo spread e il tasso applicato alla prima rata, che deve rispettare il limite massimo di tassi stabiliti nel Protocollo d'intesa Regione – Banche – Soggetto gestore;
- f. la data di scadenza della prima rata;
- g. le eventuali rate di preammortamento.

Eventuali irregolarità rilevate dal soggetto gestore dovranno essere comunicate al soggetto finanziatore il quale deve inviare le rettifiche entro 2 mesi dal ricevimento della richiesta.

I soggetti finanziatori devono inviare copia della intimazione di pagamento come definita al paragrafo 7.1, tramite P.E.C. o fax. , salvo regolarizzazione nel frattempo intervenuta, entro e non oltre 3 mesi dalla data di invio della medesima al soggetto beneficiario inadempiente.

La garanzia decade il sessantesimo giorno successivo alla regolare estinzione dell'operazione medesima, salvo comunicazione dell'inadempimento da parte del soggetto finanziatore.

Il soggetto gestore invia, ogni trimestre, ai soggetti finanziatori l'elenco delle operazioni da esso deliberate e che non risultano ancora erogate.

6. VARIAZIONI E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

6.1 Variazioni

I soggetti finanziatori, per ogni operazione ammessa, devono comunicare al soggetto gestore le informazioni in loro possesso relative:

- a. a variazioni all'assetto proprietario delle imprese;
- b. alle garanzie prestate a favore del soggetto finanziatore;
- c. alla titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, ovvero della legge 30.4.1999, n. 130;
- d. alle variazioni di cui al successivo paragrafo 6.2.

I soggetti finanziatori devono informare il soggetto gestore, tramite P.E.C. o fax, al fine di essere da esso autorizzati a stipulare con l'impresa accordi dilatori, remissori o transattivi sia per i crediti in bonis che per quelli segnalati come problematici. Gli eventuali accordi stipulati con l'impresa e obbligatori ai sensi di legge, non sono soggetti ad autorizzazione da parte del soggetto gestore, fatto salvo l'impegno dei soggetti finanziatori a darne tempestiva comunicazione al soggetto gestore.

Le imprese beneficiarie della garanzia devono comunicare, al soggetto gestore tramite PEC all'indirizzo mail@pec.fiditoscana.it ogni fatto ritenuto rilevante inerente all'operazione garantita, ivi comprese le informazioni di cui al presente articolo.

Le imprese beneficiarie devono presentare istanza di variazione al soggetto gestore relative alla forma societaria e assetto proprietario tramite PEC all'indirizzo mail@pec.fiditoscana.it

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, sono consentite fermi restando i criteri di ammissibilità stabiliti al paragrafo 3.3 ed i requisiti previsti per l'ammissione alla garanzie

Il soggetto gestore comunica, l'autorizzazione alla variazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza o di eventuale completamento della stessa.

6.2 Procedura di modifica del beneficiario

In caso di cessione o conferimento d'azienda, di fusione o di scissione di impresa e nei casi in cui un nuovo soggetto succeda nelle obbligazioni derivanti dall'operazione garantita, la garanzia concessa è confermata d'ufficio.

La domanda di modifica del soggetto beneficiario deve essere presentata al soggetto gestore tramite PEC all'indirizzo mail@pec.fiditoscana.it, entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del beneficiario iniziale.

Relativamente agli aiuti concessi in “de minimis” si applica l'art. 3, comma 9 Reg. 1407/2013

a. Modifica successiva alla concessione

Si ha modificazione del beneficiario se tale modifica interviene entro il periodo di obbligo del mantenimento dell'operazione agevolata.

A tal proposito per periodo di mantenimento si intendono 3 anni dalla concessione, per le misure concernenti la liquidità.

La modifica/sostituzione del beneficiario con altro soggetto deve sempre avvenire a rischio invariato per l'Amministrazione concedente.

Il nuovo soggetto dovrà possedere i requisiti di ammissibilità previsti dal bando (secondo la fase in cui ricade la modifica soggettiva). In caso negativo, la garanzia è confermata, ma si procede alla revoca dell'esl

b. Modifica del debitore successiva al periodo di obbligo del mantenimento dell'operazione agevolata

Decorso il periodo di obbligo di mantenimento (tre anni dalla concessione). In questo caso non si tratta di modifica del beneficiario, ma del soggetto obbligato alla restituzione del finanziamento sottostante la garanzia concessa.

La modifica del lato passivo del rapporto obbligatorio (delegazione, espromissione e acollo) sono ammissibili a condizione di “rischio invariato”.

6.3 Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di **revoca** dell'agevolazione, di cui al successivo paragrafo 8.2, al rispetto dei seguenti obblighi:

1. comunicare ogni fatto ritenuto rilevante inerente all'operazione garantita, ivi comprese le informazioni di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2;
2. rispettare le prescrizioni contenute nel presente regolamento;
3. rispettare le regole sul cumulo di cui al paragrafo 3.5;
4. comunicare l'eventuale rinuncia alla garanzia entro trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore, tramite PEC all'indirizzo mail@pec.fiditoscana.it
5. rispettare le prescrizioni relative alle finalità di cui al paragrafo 3.1.

7. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA E CESSIONE DEL CREDITO GARANTITO

7.1 Attivazione della garanzia

In caso di inadempimento dell'impresa, i soggetti finanziatori devono avviare le procedure di recupero del credito, inviando all'impresa inadempiente, tramite raccomandata A/R o altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora.

Per avvio delle procedure di recupero si intende l'invio di un'intimazione di pagamento che consiste nella diffida di pagamento, ovvero nel deposito del decreto ingiuntivo, o, in caso di procedure concorsuali, nel deposito dell'istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente (la data di invio della lettera raccomandata o di altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio al Commissario Giudiziale contenente la dichiarazione di credito, nel caso di concordato preventivo). Per le operazioni a breve termine l'avvio delle procedure di recupero consiste nella revoca o nella risoluzione dell'operazione contenente l'intimazione di pagamento.

In presenza di più intimazioni di pagamento, sia lettere di diffida sia di altri atti, costituisce avvio delle procedure di recupero la prima intimazione di pagamento cronologicamente posta in essere, anche se la notifica della stessa non è stata perfezionata.

Ai fini dell'attivazione e dell'efficacia della garanzia, l'intimazione di pagamento deve avere ad oggetto la richiesta dell'ammontare dell'esposizione totale verso il debitore, composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a scadere (debito residuo) e dagli interessi maturati. Non è considerato valido l'atto con cui, pur preannunciando, in caso di mancato riscontro, l'avvio delle azioni legali per il recupero del credito, venga intimato il pagamento delle sole rate rimaste insolte oltre interessi.

A pena di inefficacia della garanzia, l'avvio delle procedure di recupero deve avvenire, secondo le modalità sopra illustrate, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento. Detta comunicazione, in caso di operazione controgarantita dal Fondo Centrale di Garanzia ex L. 662/96, deve essere inviata al soggetto gestore entro e non oltre 1 mese dall'invio della medesima al soggetto beneficiario inadempiente tramite raccomandata A/R o altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio. In caso di operazione non controgarantita dal Fondo Centrale di Garanzia ex L. 662/96, detta comunicazione deve essere inviata al soggetto gestore entro e non oltre 3 mesi dall'invio della medesima al soggetto beneficiario inadempiente tramite raccomandata A/R o altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio, salvo regolarizzazione nel frattempo intervenuta.

Per data di inadempimento si intende la data della prima rata scaduta e non pagata, anche parzialmente, o, nel caso di ammissione a procedure concorsuali, in mancanza di una precedente rata insoluta, la data di ammissione dell'impresa alle procedure concorsuali.

Per le operazioni di credito a breve termine, a pena di inefficacia della garanzia, la banca deve avviare le procedure di recupero entro e non oltre 3 mesi successivi alla scadenza della linea e deve inviarne comunicazione al soggetto gestore entro e non oltre 1 mese da tale data o, se precedente, entro un mese dalla data di revoca o risoluzione, in caso di operazione controgarantita dal Fondo

Centrale di Garanzia ex L. 662/96, entro e non oltre 3 mesi da tale data, in caso di operazione non controgarantita dal Fondo Centrale di Garanzia ex L. 662/96, secondo le modalità previste per le operazioni a medio termine.

Trascorsi due mesi dalla data di invio della intimazione senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte dell'impresa, il soggetto finanziatore può richiedere l'attivazione della garanzia.

La richiesta di attivazione della garanzia deve essere inviata tempestivamente al soggetto gestore tramite P.E.C. o raccomandata con avviso di ricevimento. Alla richiesta il soggetto finanziatore deve allegare la seguente documentazione, ove non già trasmessa:

- a. copia della delibera di concessione del finanziamento;
- b. copia del contratto di finanziamento;
- c. copia dell'atto di erogazione o, nel caso di operazioni a breve termine, la messa a disposizione sul conto corrente del cliente;
- d. copia del piano di ammortamento in corso con le relative scadenze, qualora previsto;
- e. dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:
 - i) la data di inadempimento;
 - ii) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
 - iii) l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.

Nel limite dell'importo massimo garantito e della dotazione finanziaria del fondo, il soggetto gestore liquida, entro 90 giorni dalla richiesta, al soggetto finanziatore le somme ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora - calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento - in misura pari alle quote di copertura. Gli interessi di mora sono calcolati al tasso legale con il metodo della capitalizzazione semplice.

Qualora il soggetto finanziatore si avvalga di soggetti terzi per l'espletamento delle procedure di recupero del credito, gli adempimenti di cui sopra dovranno essere trasferiti a cura della banca al soggetto dalla medesima individuato.

7.2 Cessione del credito garantito

I soggetti finanziatori sono preventivamente autorizzati alla cessione a Cassa Depositi e Prestiti SPA e alla Banca Europea degli Investimenti (BEI) del credito garantito a valere sul fondo, dandone successiva comunicazione al soggetto gestore. La cessione del credito garantito ai sensi del presente articolo è da intendersi preventivamente accettata senza riserve ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile.

7.3 Procedure di recupero dei crediti

Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai soggetti finanziatori degli importi dovuti, il Fondo di garanzia acquisisce il diritto di rivalersi sulla PMI per le somme pagate e, proporzionalmente a queste, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore.

Il soggetto finanziatore, sostenendo integralmente i relativi oneri, cura integralmente ogni attività relativa alle procedure di recupero dei crediti. Il soggetto finanziatore provvede a riversare al fondo, entro 90 giorni dall'effettuazione del recupero, le somme recuperate nella percentuale coperta dalla garanzia, tenendo conto delle valute dei recuperi introitati, al netto della quota di spese legali di competenza.

Il soggetto finanziatore comunica tempestivamente al soggetto gestore l'eventuale irrecuperabilità del credito.

Successivamente a tale comunicazione le procedure di recupero per conto del Fondo di garanzia sono effettuate dal soggetto gestore applicando, nello svolgimento delle procedure di recupero coattivo, preceduto dall'avvio del procedimento, la procedura esattoriale prevista dall'art. 9, comma 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.

Semestralmente il soggetto finanziatore comunica al soggetto gestore lo stato delle azioni intraprese nei confronti dell'impresa specificando le relative possibilità di recupero, l'elenco delle singole esposizioni contabili. Successivamente al passaggio a sofferenza l'esposizione in linea capitale non può subire incrementi.

8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

8.1 Controlli e ispezioni

L'Amministrazione regionale, tramite il soggetto gestore, **dopo la concessione della garanzia**, effettua i seguenti controlli:

- controlli a campione pari al 10%, dei beneficiari ammessi e con finanziamenti erogati, in relazione ai requisiti autodichiarati di cui al paragrafo 2.2, punti da 8 a 14, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda.
- controlli in loco su un campione pari ad almeno il 10% di soggetti beneficiari della garanzia con operazioni finanziarie erogate, in relazione alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 6.3

L'Amministrazione regionale – direttamente, tramite il soggetto gestore o altro ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal bando, nonché la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

L'esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui sopra, comporta la **decadenza** e conseguente **revoca** dell'aiuto come disciplinata dal successivo paragrafo 8.2

8.2 Revoca e recupero dell'aiuto

Costituiscono **cause di revoca** ¹⁰ **dell'aiuto:**

1. esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui al paragrafo 8.1;
2. il rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
3. la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti da 8 a 14 del paragrafo 2.2 e il mancato rispetto delle finalità previste dal presente regolamento;
4. mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi previsti dal paragrafo 6.3;
5. accertata indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave con provvedimento giudiziale, con applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 12.

Nei casi suddetti l'agevolazione è revocata da parte del soggetto gestore e l'impresa è tenuta a corrispondere alla Regione Toscana l'ammontare dell'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) comunicato dal soggetto gestore all'impresa in sede di ammissione alla garanzia.

Le procedure di revoca e recupero sono effettuate dal soggetto gestore, attraverso il recupero bonario e, in caso di esito negativo, attraverso il recupero coattivo, preceduto dall'avvio del procedimento, applicando la procedura esattoriale prevista dall'art. 9, comma 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.

8.3 Rinuncia

L'impresa deve comunicare, **tramite PEC all'indirizzo mail@pec.fiditoscana.it**, al soggetto gestore la rinuncia alla garanzia. In caso di rinuncia comunicata oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione dell'operazione finanziaria da parte del soggetto finanziatore, l'Amministrazione regionale richiede il rimborso forfetario delle spese di istruttoria, come indicato al paragrafo 8.4.

8.4 Rimborso forfetario a carico del beneficiario

Nei seguenti casi:

a) revoca dell'agevolazione, nei casi previsti dal paragrafo 8.2 successiva all'adozione della delibera di concessione della garanzia;

b) rinuncia da parte dell'impresa, trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore,

è disposto a carico dell'impresa il pagamento di un rimborso forfetario a titolo di risarcimento dei costi per l'istruttoria e dei costi per eventuali variazioni¹¹ sulla base di tariffe approvate con delibera di G.R. n. 505/2014 e s.m.i. ed esplicitate nella tabella seguente, sostenuti alla data di presentazione della revoca da parte del soggetto gestore o, in caso di rinuncia, dalla data di presentazione della

¹⁰ Cfr. art. 9, L.R. n. 35/2000

¹¹ Cfr. art. 9, comma 3 sexies l.R. n. 35/2000

stessa da parte dell'impresa. Le procedure di recupero sono effettuate dal soggetto gestore, attraverso il recupero bonario e, in caso di esito negativo, attraverso il recupero coattivo, preceduto dall'avvio del procedimento, applicando la procedura esattoriale prevista dall'art. 9, comma 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123. Le somme recuperate sono restituite alla Regione Toscana.

Operazione finanziaria garantita	Costo di sola istruttoria	Costi di istruttoria di variazione
Importo inferiore a € 25.000,00 (Microcredito)	Euro 280,00 oltre IVA	Euro 75,00 oltre IVA
Importo superiore a € 25.000,00	Euro 600,00 oltre IVA	Euro 145,00 oltre IVA

8.5 Decadenza e inefficacia della garanzia

In caso di decadenza del beneficio e revoca all'impresa dell'ESL ai sensi del paragrafo 8.2, la garanzia rilasciata dal fondo è confermata a favore del soggetto finanziatore.

La garanzia decade il sessantesimo giorno successivo alla regolare estinzione dell'operazione medesima

La garanzia è altresì inefficace qualora il soggetto finanziatore:

1. non rispetti i termini di cui al paragrafo 5.6 per l'adozione e la comunicazione della delibera di concessione del finanziamento;
2. non rispetti i termini di cui al paragrafo 5.7 per l'erogazione dei finanziamenti e per l'invio delle dichiarazioni;
3. non invii l'intimazione di pagamento all'impresa inadempiente e la comunicazione dell'avvio dell'intimazione al soggetto gestore nei termini e nelle modalità stabilite al precedente paragrafo 7.1.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1. Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue:

- § i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- § il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;

- § la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
- § i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- § i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana, Giunta Regionale. Il Responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è la Dr.ssa Simonetta Baldi Responsabile pro tempore del Settore Politiche Orizzontale di Sostegno alle Imprese della D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica simonetta.baldi@regione.toscana.it.

I Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono: per Fidi Toscana S.p.A. la Sig.ra Gabriella Gori e il Sig. Angelo Manzoni; ; per Artigiancredito Toscano S.C. il Sig. Sig. Francesco Mega e Sig. Fabrizio Caldiero; per Artigiancassa S.p.A il Sig. Antonio Tirelli.

L'interessato per l'esercizio dei suoi diritti potrà fare una specifica richiesta ai seguenti recapiti:

1. Fidi Toscana S.p.A. Tel. 055.23841, fax. 055.212805, e-mail: privacy@fiditoscana.it, reclami@fiditoscana.it.
2. Artigiancredito Toscano S.C Tel 055.737841, fax: 055.7378400 e-mail: servizioreclami@artigiancredittoscana.it,
3. Artigiancassa S.p.A Tel. 06.58451, Fax 06.5899672, e-mail: privacy@artigiancassa.it, reclami@artigiancassa.it.

9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche Orizzontale di Sostegno alle Imprese della D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze Dr.ssa Simonetta Baldi.

Il diritto di accesso¹² viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Politiche Orizzontale di Sostegno alle Imprese della D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze, con le modalità di cui all'art. 5 della L.R. n. 40/2009.

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: info@toscanamuove.it

E' prevista altresì un'assistenza telefonica al numero verde 800327723 operativo dal Lunedì al Venerdì ore 08.30-17.30.

9.3 Disposizioni finali

¹² di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande,

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali al soggetto gestore e all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC nei casi previsti dal Regolamento. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva. L'indirizzo di PEC verrà reso noto alle imprese partecipanti con successiva comunicazione.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

10. RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

- Ü REGOLAMENTO (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22-03-1999 recante Modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato
- Ü REGOLAMENTO (CE) n. 1346/2000, del Consiglio, del 29-05-2000 relativo alle Procedure di insolvenza
- Ü RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- Ü REGOLAMENTO (UE) n. 651 della Commissione del 17-06-2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato
- Ü REGOLAMENTO (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

NAZIONALE

- Ü LEGGE 07-08-1990 n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Ü D.M. Tesoro 22-04-1997 recante Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria
- Ü D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09-05-1997 recante Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria
- Ü D.LGS. 31-03-1998 n. 123 recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59
- Ü LEGGE 12-03-1999 n. 68 recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Categorie Protette)
- Ü D.P.R. 28-12-2000 n. 445 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- Ü D.LGS. 08-06-2001 n. 231 recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica
- Ü D.P.R. 14-11-2002 n. 313 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
- Ü D.LGS. 07-03-2005 n. 82 recante Codice dell'Amministrazione Digitale
- Ü D.M. Attività Produttive 18-04-2005 recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI
- Ü D.LGS. 11-04-2006 n. 198 recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28-11-2005 n. 246 (Codice delle Pari Opportunità)
- Ü D.P.C.M. 23-05-2007 recante Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea
- Ü D.P.R. 03-10-2008, n. 196 recante Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione

- Ü D.LGS. 06-09-2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia
- Ü DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 recante Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183
- Ü D.L. 07/05/2012 n. 52 recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94
- Ü D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 recante Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti
- Ü Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 recante Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi

REGIONE TOSCANA

- Ü LEGGE REGIONALE n. 35 del 20-03-2000 recante Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese
- Ü DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 recante Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445
- Ü LEGGE REGIONALE n. 38 del 13-07-2007 recante Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro
- Ü LEGGE REGIONALE n. 40 del 23-07-2009 recante Legge di semplificazione e riordino normativo 2009
- Ü LEGGE REGIONALE n. 44 del 02-08-2013 recante Disposizioni in materia di programmazione regionale